



COMUNE DI COZZO
PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA SINDACALE N. 1/2018
IL SINDACO ORDINA

che dal 15.11.2018 al 31.03.2019, in caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamanto della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno mt. 1,50 lungo il perimetro esterno della proprietà e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Nelle aree sgomberate, i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali, antigelo atossici, sabbia o segatura per evitare la formazione di ghiaccio, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore a cm. 20, **le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove – preferibilmente all'interno della proprietà – fino a quando il servizio spazzaneve non abbia provveduto a liberare la carreggiata.**

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale anche ai proprietari di negozi, esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa di € 103,30 fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di recidiva.

Gli operatori incaricati dal Comune provvedono alla pulizia delle strade al fine di garantire o ripristinare il transito e alla pulizia dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici di proprietà comunale oltre che a sgomberare gli accessi al comune, all'ambulatorio medico e dispensario farmaceutico, alla fermata dello scuolabus e all'Ufficio postale.

Si evidenzia inoltre che in caso di abbondanti nevicate i Cimiteri Cozzo e della Frazione Celpenchio rimarranno chiusi per il periodo strettamente necessario a rendere nuovamente transitabili i vialetti interni da parte della cittadinanza.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

COZZO, 22.09.2018.



IL SINDACO
Paola Dott. PATRUCCHI